DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/834 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2026

relativa al rinnovo del mandato del presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione ([1]), in particolare l'articolo 48, paragrafo 3,

vista la proposta del consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali,

considerando quanto segue:

(1) Mediante la decisione di esecuzione (UE) 2021/879 ([2]), il Consiglio ha nominato la sig.ra Petra HIELKEMA presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º settembre 2021.

(2) Il regolamento (UE) n. 1094/2010 stabilisce che il mandato del presidente dell'EIOPA («presidente») deve essere di cinque anni ed è rinnovabile una volta. Tale regolamento stabilisce inoltre che, nel corso dei nove mesi che precedono la scadenza del mandato di cinque anni, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'EIOPA («consiglio delle autorità di vigilanza») deve effettuare una valutazione e che, tenuto conto di tale valutazione, il Consiglio può, su proposta del consiglio delle autorità di vigilanza e con l'ausilio della Commissione, rinnovare il mandato del presidente.

(3) Il primo mandato di cinque anni della sig.ra Petra HIELKEMA scade il 31 agosto 2026.

(4) Conformemente del regolamento (UE) n. 1094/2010, il consiglio delle autorità di vigilanza hanno effettuato una valutazione che ha riguardato i risultati conseguiti dalla sig.ra Petra HIELKEMA nel corso del suo primo mandato da presidente, il modo in cui tali risultati sono stati raggiunti e i doveri e le esigenze dell'EIOPA per gli anni successivi.

(5) La valutazione ha concluso che l'operato della sig.ra Petra HIELKEMA è stato positivo e che il suo mantenimento in carica contribuirebbe all'efficace adempimento del mandato dell'EIOPA.

(6) Il consiglio delle autorità di vigilanza ha pertanto raccomandato che il mandato da presidente della sig.ra Petra HIELKEMA sia rinnovato per un secondo mandato.

(7) Tenuto conto della valutazione e della raccomandazione del consiglio delle autorità di vigilanza, è opportuno rinnovare il mandato della sig.ra Petra HIELKEMA quale presidente per un secondo mandato di cinque anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
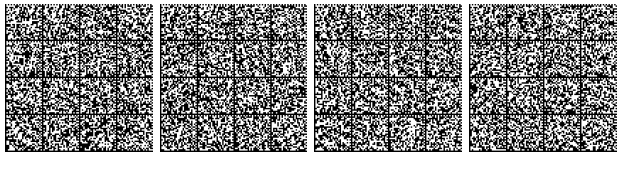
([1]) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj.
([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2021/879 del Consiglio del 27 maggio 2021 relativa alla nomina del presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (GU L 192 del 1.6.2021, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/879/oj).